



Prot. n. 1692/19U

**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

*Comunicazione per gli avvocati ed i dottori commercialisti che svolgono funzione di curatore in tema di adempimenti propedeutici alla chiusura del fallimento.*

\*\*\*\*\*

**Nella camera di consiglio del 5.3.2019 è stata esaminata la questione in oggetto.**

**Si trasmette il decism plenario di interesse generale.**

\*\*\*\*\*

1. Il curatore fallimentare nella qualità di sostituto d'imposta (ex primo comma dell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248 che ha incluso il curatore fallimentare fra i sostituti d'imposta di cui all'art. 23, 1° comma, del D.P.R. 600/73) deve provvedere al versamento delle ritenute operate mediante il modello unificato di pagamento F24, il quale consente di effettuare compensazioni tra il debito derivante dalle ritenute e i crediti originati da altre imposte (es. IVA annuale, crediti d'imposta connessi ad agevolazioni fiscali).
2. Lo stesso, inoltre, deve depositare nel fascicolo telematico della procedura fallimentare copia dell'avvenuto. o copia dell'avvenuta compensazione della ritenuta d'acconto con credito IVA o altri crediti erariali;
3. In sede di deposito progetto piano di riparto parziale o finale deve indicare se la procedura fallimentare vanta di credito iva o credito erariale da compensare;
4. Nel caso di richiesta di estinzione del libretto bancario o del c/c della procedura fallimentare deve depositare attestazione dell'istituto bancario dell'ultimo saldo.

\*\*\*\*\*

**Disposizioni organizzative conseguenti:**

- *Si trasmetta ai Sig.ri Curatori fallimentari, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e al Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;*
- *Si pubblichi – previa trasmissione al Sing. Presidente del Tribunale di Catania sulla homepage del Tribunale di Catania e nella sezione riservata alla sezione fallimentare.*

**Catania, 5.3.2019.**

*Il Presidente di sezione*

*Dott. Marianno Sciacca*

